

**Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai  
Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

## **Elaborato 4 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato**

### **SCHEDA N. 20**

**COMUNE DI PIEVEPELAGO  
CENTRO ABITATO DI SANT'ANDREA PELAGO, DICHIARATO DA CONSOLIDARE  
CON DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 MARZO 1916 N.299**

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO, CON NORMATIVA D'USO DEL SUOLO, PER L'ABITATO DI S. ANDREA PELAGO DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DEL R.D. 9 LUGLIO 1908 N° 445 APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 260 DEL 10/03/1998

### **NORMATIVA D'USO DEL SUOLO**

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Articoli 26-27-29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993).

Circolare Regionale n. 3004 del 9/04/1991.

Sia in S. Andrea Pelago che ai Casoni sono presenti edifici riconducibili al 1700 in perfetto assetto statico.

Si ritiene che questa fascia di versante non possa coinvolgere e essere causa di destabilizzazione per le due precedenti zone A e B, ma da questa può invece riceverne effetti negativi, anche se come ipotesi molto remota.

E' l'area nella quale si rilevano in affioramento le argilliti del substrato aventi struttura a scaglia ascrivibili alle argilliti di Pievepelago.

## **NORMATIVA**

È stata redatta la normativa da applicarsi sia all'area perimetrata sia alle tre zone delimitate in cartografia.

Per ogni zona è stata elaborata una normativa d'uso urbanistico e prescrizioni agro-forestali riguardanti le possibili pratiche colturali da praticarsi in coerenza con il riassetto idrogeologico al fine di razionalizzare un corretto utilizzo del suolo.

Di seguito vengono definite le prescrizioni in senso urbanistico, per ogni zona A, B e C.

## **NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI**

### **Zona "A"**

Le problematiche relative inducono, all'interno della zona perimetrata, ad inibire la realizzazione di nuovi fabbricati, pertanto:

- non sono ammessi interventi di nuova edificazione, né ampliamenti di edifici esistenti;
- sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di Legge (L.R. 47/1978 e successive modifiche, nonché legge n. 47/1985) di seguito indicati:
- opere interne;
- manutenzione ordinaria a straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
- demolizione senza ricostruzione;
- recupero e risanamento delle aree libere;
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio

nonché le relative normative in materia di adeguamento antisismico.

### **Zona "B"**

Per questa zona si prescrive quanto segue:

- non sono ammessi interventi di nuova edificazione
- sono ammessi tutti gli interventi previsti per la zona "A";
- sono ammessi interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente.

## **Zona "C"**

Per tale zona possono essere previsti sia gli interventi delle zone "A" e "B" anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", sia interventi di nuova edificazione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell' art. 13 della L.R. n. 47/1978, o - eccezionalmente - in lotti di completamento, di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico all'esterno del suddetto perimetro di territorio urbanizzato, ma strettamente contigui all'abitato. Sempre in tale zona possono essere previsti nuovi edifici di servizio agricolo nelle aree individuate come zone agricole.

Gli interventi operati su tale zona devono essere eseguiti senza produrre drastiche alterazioni delle condizioni di equilibrio geostatico dei terreni, sia nel caso di scavi che di riporti.

Come prescrizioni generali, nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, sia in zona "A" come in zona "B" che in zona "C", fermo restando le autorizzazioni di cui all'art. 2 e i pareri di cui all'art. 13 della legge 64/1974, non devono comunque comportare aumenti di carico tali da influenzare negativamente l'equilibrio statico del terreno e devono prevedere nelle aree di pertinenza degli edifici:

- a) la perfetta tenuta degli impianti idrici/tecnologici;
- b) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda;
- c) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, giardini, ecc. per evitare ristagni o deflusso difficoltoso.

Si conferma l'esecuzione di infrastrutture, quali viabilità, rete distribuzione gas, acqua... , come autorizzata ai sensi dell'art. 2 L. 64/74; ulteriori prescrizioni riguardano gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare fognature e acquedotti) che devono essere mantenuti con particolare cura provvedendo tempestivamente all' eliminazione di eventuali perdite.

Si precisa che, all' esterno della perimetrazione e su tutto il territorio comunale e vigente l'art. 13 L. n. 64/1974 per quanto riguarda gli aspetti urbanistici.

## **NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI AGRO-FORESTALI**

### **Norme generali**

(comuni alle diverse zone e ai diversi tipi di copertura ed uso del suolo)

Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi diviene quello di raggiungere un assetto di stabilità: ogni altra considerazione, seppure tenuta in debito conto, non può che essere di ordine subordinato.

Le prescrizioni che seguono devono essere applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con dato territorio.

L'Amministrazione Comunale è tenuta al controllo della normativa con particolare riguardo alla:

### **Regimazione idrica superficiale**

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza.

Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti; tutte le canalizzazioni esistenti devono godere di normale

deflusso, in ogni caso non devono essere ostruite.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

### **Movimento e livellamento terreno**

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. Sono ammessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento.

In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

### **Tutela opere idrauliche di consolidamento e di regimazione idrica**

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena, competente in materia.

Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti.

In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate.

Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni, ed i terreni; sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

### **Scarpate stradali e fluviali**

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole.

Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 1,5 metri.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.

La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

### **Viabilità**

La viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti, dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

### **Transito dei veicoli a motore**

Sulla viabilità forestale e poderale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti.

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore

nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

### **Siepi ed alberi isolati**

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati.

Tali formazioni devono essere ricostituite protezione di compluvi soggetti ad erosione.

### **Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo**

All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B e C sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo. più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali, terreni soggetti a lavorazioni poliennali, prato stabile, incolti produttivi).

### **Disboscamento, decespugliamento**

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata.

Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità. e la possibilità. tecnica e se l'operazione non costituisce di per se un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello le specie autoctone della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive).

In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

### **Verde pubblico e privato**

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta e l'allontanamento razionale delle acque superficiali.

In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non rischiano di provocare fessurazioni, compattamenti e cedimenti del suolo.

## **Norme particolari**

### **Zona "A"**

#### **Bosco ceduo**

Nella zona "A" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge.

I tagli di utilizzazione del ceduo in quanto tale sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto.

Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

#### **Bosco ripariale**

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area "A" si presenta solo al basso del versante lungo il Rio Grosso.

Va tutelato e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale.

#### **Nuovi rimboschimenti**

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti.

Essi potranno venire attuati solamente nelle aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

#### **Prato stabile**

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria.

Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo.

Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

### **Incolto (terreno saldo)**

Il terreno saldo, attualmente in aumento in conseguenza dell'abbandono delle pratiche agricole, assume grande importanza in zona "A", per la sospensione delle pratiche agricole che comunque costituiscono disturbo per la stabilità del suolo.

Le coperture erbacee ed arbustive spontaneamente insediatesi vanno pertanto rispettate e lasciate alla loro evoluzione naturale.

Solamente nei casi in cui si siano verificate condizioni stagionali che precludono dinamiche evolutive positive ovvero nei casi di popolamenti di rovo e vitalba, possono essere valutati interventi di miglioramento, che, tuttavia, richiedono la progettazione e la sorveglianza di un tecnico competente in materia .

E' sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

### **Arbusteto**

L'arbusteto rappresenta uno stadio più evoluto rispetto alla condizione precedente e riveste, in zona "A" la stessa importanza e finalità: di conseguenza va sottoposto al medesimo regime di tutela.

Anche in questo caso è sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

### **Seminativo**

All'interno della zona "A" non è consentita la creazione di nuovi seminativi su aree investite d'altro tipo d'uso del suolo, o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del terreno più intense di quelle in atto.

I seminativi presenti vanno preferenzialmente ridotti e/o trasformati in colture meno intensive.

In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale, interna e periferica.

Vanno rispettati la viabilità podereale, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione.

Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità degli apparati radicali.

In nessun caso sono consentite la pratica dello scasso, della rippatura e altre consimili.

## **Zona "B"**

### **Bosco ceduo**

Anche nella zona "B" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi anche qui gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge.

I tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o

superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle P.M.P.F. vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti od avviati all'alto fusto.

Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minima sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F.

L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità. esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità. più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità. forestale.

### **Bosco ripariale**

Come zona "A" il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che lambiscono l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

### **Nuovi rimboschimenti**

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti.

Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

### **Prato stabile**

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria.

Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo.

Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

### **Incolto (terreno saldo)**

Il terreno saldo, attualmente in aumento in conseguenza dell'abbandono delle pratiche agricole, assume grande importanza anche in zona "B", per la sospensione delle pratiche agricole che comunque costituiscono disturbo per la stabilità del suolo.

Le coperture erbacee ed arbustive spontaneamente insediatesi vanno pertanto rispettate e lasciate alla loro evoluzione naturale.

Solamente nei casi in cui si siano verificate condizioni stazionali che precludono dinamiche

evolutive positive, ovvero nei casi di popolamenti di rovo e vitalba, possono essere valutati interventi di miglioramento, che, tuttavia, richiedono la progettazione e la sorveglianza di un tecnico competente in materia.

È sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

### **Arbusteto**

Valgono per l'arbusteto, che rappresenta uno stadio più evoluto rispetto alla condizione precedente le stesse considerazioni rispetto all'importanza ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico: di conseguenza va sottoposto al medesimo regime di tutela.

Anche in questo caso è sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

### **Zona "C"**

#### **Bosco ceduo**

In zona "C" la funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge è garantita dal rispetto delle P.M.P.F. vigenti.

Gli interventi che comportino forme di governo e di trattamento più semplici rispetto a quelle in atto rimangono comunque esclusi.

#### **Bosco ripariale**

Come nelle altre zone, il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua riveste grande importanza ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 metri.

#### **Nuovi rimboschimenti**

Potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole).

In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere.

#### **Seminativo**

All'interno della zona "C" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso.

In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica.

Vanno rispettati la viabilità poderale, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale., le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione.

Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità degli apparati radicali.

## **Arbusteto**

(valgono le normative di cui alle zone A e B)

## **NORME GENERALI**

### **Regimazione idrica superficiale**

Le fognature per lo smaltimento delle acque correnti, sia del centro abitato sia stradali dovranno essere mantenute efficienti: pozzetti, tubazioni, canalette e fossi stradali.

Su tutta la superficie agraria soggetta a lavorazioni periodiche, come pure negli impianti di frutteti e vigneti, dovrà essere eseguita e mantenuta una idonea regimazione delle acque superficiali con scoline di pendenza <5% poste ogni 30-40 m., raccordate ai collettori e fossi principali esistenti i quali dovranno possibilmente essere regimati, soprattutto nei tratti in pendenza accentuata, con opere idrauliche e, dove necessario, rivestiti.

Per i fossi agrari di scolo, soprattutto per quelli caratterizzati dalla presenza sporadica lungo i cigli di alberi e arbusti, si consiglia di piantare, o almeno di favorire la diffusione spontanea di specie arboree ed arbustive, in tutti tratti ove ciò non sia di impedimento alle normali lavorazioni agrarie ed al regolare deflusso delle acque.

### **Scarpate stradali, fluviali e fasce di rispetto**

Fermo restando la salvaguardia di tutte le superfici arbustate, dovranno essere esentate dalle lavorazioni agrarie tutte le scarpate stradali e quelle torrentizie mantenendo dai cigli superiori delle scarpate dei fossi, delle scarpate stradali di monte, e dai cigli inferiori delle scarpate stradali di valle, una fascia di rispetto di almeno m. 1,50, e di m. 3 dai cigli stradali quando il pendio è uniforme. Tutte le scarpate dovranno essere mantenute almeno inerbite. Qualora non sia possibile procedere alla piantagione di specie arboree, per non diminuire l'insolazione dei coltivi, si consiglia di provvedere alla piantagione di arbusti e siepi.

### **Sentieri e mulattiere**

Si dovrà curare la manutenzione e la sistemazione del fondo viabile di sentieri, mulattiere e percorsi pedonali. Dovranno essere realizzati e mantenuti efficienti, se mancanti o carenti ecc., cunette stradali e taglia acqua, per evitare che diventino dei fossi collettori.

### **Trasformazioni agrarie del suolo**

Considerando che l'uso del suolo è strettamente connesso alla stabilità dei versanti, soprattutto in relazione alla frequenza ed alla profondità delle lavorazioni agrarie, si indica qui di seguito la sequenza di modi d'uso ordinata dalla massima alla minima lavorabilità.

- 1) terreni soggetti a lavorazioni annuali (colture erbacee annuali)
- 2) terreni soggetti a lavorazioni poliennali (colture erbacee poliennali)
- 3) prato stabile o prato pascolo
- 4) incolto

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni e/o rotazioni agrarie verso gradi minori di lavorabilità, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito nelle presenti norme.

È sempre ammessa la trasformazione in rimboschimento, fatto salvo quanto previsto per le frane attive.

L'impianto di frutteti è consentito solo nei limiti previsti dalle norme indicate per ogni zona.

Per i seminativi arborati, ormai quasi interamente scomparsi dal paesaggio agrario, se ne propone il mantenimento. Qualora sia richiesto dal conduttore del fondo, potranno essere reimpiantati nuovi filari, con le stesse limitazioni previste per i frutteti ed i vigneti.

### **Rimboschimenti e arboricoltura da legno**

Quando non diversamente specificato (vedi zona A), in tutte le aree è sempre ammesso il rimboschimento che dovrà, di norma, essere realizzato con impianto a buche eseguite a mano, delle dimensioni di cm. 40x40x40. Altri metodi di impianto quali arature, gradonature ed altro, dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

Con il termine rimboschimento usato nelle presenti norme, si comprende anche l'arboricoltura da legno (es. impianto di noci), purchè realizzate con le stesse norme previste per il rimboschimento. Così pure per i nuovi impianti di castagneto.

### **Salvaguardia opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica**

Quando le aree zonizzate sono utilizzate per scopi agrari, soprattutto per lavorazioni annuali, dovranno essere mantenute efficienti le opere di sistemazione superficiali eseguite e non dovranno in alcun modo essere intaccate quelle profonde; per quanta riguarda le briglie in terra battuta o gradoni, realizzati per la sistemazione dei versanti, questi non dovranno subire alcun tipo di lavorazione agraria e di piantumazione di specie arboree ma solo il mantenimento del prato stabile e un'accurata manutenzione delle scoline per la regimazione delle acque superficiali.

### **Livellamento e movimento di terreno**

Nelle zone A e B sono vietati, fatti salvi i movimenti per opere di consolidamento regimazione delle acque superficiali e sotterranee, riprofilatura del terreno in seguito ad eventi franosi. Per quanta concerne la parte urbanistica, vedere le relative norme.

Nella zona C i movimenti di terreno dovranno essere preventivamente autorizzati caso per caso dal Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena.

Saranno comunque consentiti i soli movimenti-terra legati alla realizzazione della strada di raccordo tra la SS 12 e la lottizzazione "Costa del Sole" secondo il tracciato già definito e adottato con variante al P.R.G. con delibera C.C. n° 60 del 20/9/92.

### **Opere di sistemazione**

Sono consentite opere di sistemazione e consolidamento dei terreni da parte di privati, previa approvazione del competente Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia di Modena della Regione Emilia Romagna.